

BVGer C-5228/2017 vom 20. Januar 2020

Bundesverwaltungsgericht, 2020-01-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_C-5228_2017

FR: TAF C-5228/2017 du 20 janvier 2020

IT: TAF C-5228/2017 del 20 gennaio 2020

Regeste

Assicurazione facoltativa

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 con rinvii).

E. 1.2

Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. LTAF e l'art. 85bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di compensazione.

E. 1.3

La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA.

E. 1.4

Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) - è ammissibile.

E. 2.1

Dal profilo temporale, con riserva di disposizioni particolari di diritto transitorio, sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 143 V 446 consid. 3.3; 139 V 335 consid. 6.3; 138 V 475 consid. 3.1).

E. 2.2

L'interessata ha presentato la domanda di adesione all'assicurazione facoltativa il 5 marzo 2017 (doc. 5), adesione che, nella misura in cui rispettosa dei requisiti di legge, si realizzerebbe nel caso concreto con decorrenza dal 1° settembre 2016, ossia con l'uscita dall'assicurazione obbligatoria, cui la ricorrente è stata sottoposta fino ad agosto 2016 (cfr. consid. A del presente giudizio e art. 8 cpv. 2 OAF [RS 831.111]).

E. 3

L'oggetto litigioso nella presente procedura ricorsuale è costituito dalla questione di sapere se il rigetto da parte della CSC della domanda di adesione all'assicurazione facoltativa presentata dalla ricorrente il 5 marzo 2017 (con decorrenza dal 1° settembre 2016) si basa su un accertamento sufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti ed è conforme al diritto federale.

E. 4

L'affiliazione all'AVS/AI può essere obbligatoria (art. 1a LAVS) oppure facoltativa (art. 2 LAVS).

E. 4.1

Giusta l'art. 1a cpv. 1 LAVS, sono assicurati obbligatoriamente all'assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti: a) le persone fisiche domiciliate in Svizzera; b) le persone fisiche che esercitano un'attività lucrativa nella Svizzera; c) i cittadini svizzeri che lavorano all'estero: al servizio della Confederazione (cifra 1); al servizio di organizzazioni internazionali con le quali il Consiglio federale ha concluso un accordo di sede e che sono considerate come datori di lavoro ai sensi dell'articolo 12 (cifra 2); al servizio di organizzazioni private di assistenza sostenute in modo sostanziale dalla Confederazione conformemente all'articolo 11 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionale (cifra 3). Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi al capoverso 1 lettera c (art. 1a cpv. 1bis LAVS).

E. 4.2

Giusta l'art. 2 cpv. 1 LAVS, i cittadini svizzeri e i cittadini degli Stati membri della Comunità europea o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) che vivono al di fuori della Comunità europea o degli Stati dell'AELS e sono stati assicurati obbligatoriamente per un periodo ininterrotto di almeno cinque anni possono aderire all'assicurazione facoltativa. Il Consiglio federale emana disposizioni complete sull'assicurazione facoltativa, disciplina segnatamente il termine e le modalità di adesione, di recesso e di esclusione. Disciplina inoltre la determinazione e la riscossione dei contributi, nonché la concessione delle prestazioni. Può adeguare alle particolarità dell'assicurazione facoltativa la durata dell'obbligo di pagare i contributi, come pure il calcolo e il computo dei contributi (art. 2 cpv. 6 LAVS). Tale competenza è stata concretizzata con l'adozione dell'Ordinanza concernente l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OAF).

E. 4.3

Giusta l'art. 7 cpv. 1 OAF, le persone che adempiono le condizioni dell'art. 2 cpv. 1 LAVS, comprese quelle che sono assoggettate all'assicurazione obbligatoria per una parte del loro reddito, possono partecipare all'assicurazione facoltativa. Secondo l'art. 8 cpv. 1 OAF, la persona interessata ad aderire all'assicurazione facoltativa deve trasmettere una dichiarazione di partecipazione per scritto alla Cassa di compensazione o subsidiariamente

alla competente rappresentanza all'estero entro il termine di un anno dall'uscita dall'assicurazione obbligatoria; l'inosservanza di tale termine comporta la perdita del diritto di aderire all'assicurazione facoltativa (sentenza del TF 9C_481/2009 del 24 novembre 2011 consid. 3.2). L'assicurazione facoltativa inizia con l'uscita dall'assicurazione obbligatoria (art. 8 cpv. 2 OAF). Per conseguenza, l'adesione all'assicurazione facoltativa AVS/AI, che è personale, è subordinata alle seguenti condizioni: (1) la persona richiedente è cittadina svizzera, o cittadina degli Stati membri della Comunità europea o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), (2) essa vive al di fuori della Comunità europea o degli Stati dell'AELS, (3) immediatamente prima della partenza essa è stata assicurata obbligatoriamente all'AVS per un periodo di almeno cinque anni consecutivi e (4) la dichiarazione di partecipazione è stata trasmessa per iscritto ad un'autorità competente entro il termine di un anno dall'uscita dall'assicurazione obbligatoria. Tali condizioni sono da adempire cumulativamente (cfr. sentenza del TAF C-2459/2018 del 21 novembre 2019, consid. 4.4 con rinvio).

E. 5.1

Nella fattispecie, dagli atti all'incarto risulta, ed è incontestato, che la ricorrente è cittadina svizzera e che al momento della domanda - e più precisamente a far tempo da ottobre 2016 - risiedeva (e risiede tutt'ora) a (...) in (...). Con la dichiarazione di partecipazione all'assicurazione facoltativa del 5 marzo 2017, risulta inoltre rispettato il termine di un anno di cui all'art. 8 cpv. 1 OAF, la ricorrente essendo - come riconosciuto dall'autorità inferiore stessa nella risposta al ricorso del 21 novembre 2017 - partita per l(...) nell'autunno 2016 ed essendo stata assicurata obbligatoriamente all'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti svizzera fino ad agosto 2016 compreso.

E. 5.2

Rimane dunque unicamente da verificare se immediatamente prima della menzionata partenza per l(...) la ricorrente è stata ininterrottamente assicurata obbligatoriamente all'AVS per un periodo di almeno cinque anni consecutivi. A tal proposito giova osservare che l'art. 2 cpv. 1 LAVS richiede un periodo ininterrotto di 5 anni "d'assicurazione" obbligatoria, e non di "contribuzione", ciò che permette anche alle persone minori (cfr. art. 1a cpv. 1 let. a e b LAVS in combinazione con l'art. 3 cpv. 2 let. a LAVS) o senza attività lucrativa (cfr. art. 1a cpv. 1 let. a e b LAVS in combinazione con l'art. 3 cpv. 2 let. a LAVS) di poter contare gli anni in Svizzera come anni in cui sono stati assicurati obbligatoriamente (sentenza del TAF C-2698/2013 del 2 giugno 2014, consid. 3 [segnatamente 3.3 e 3.7]). Giova poi rammentare che si considera un anno intero/ininterrotto quello in cui la persona è stata assicurata per almeno 11 mesi e un giorno (Direttive dell'UFAS sull'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità [DAF] n. 2008.2 del 1° gennaio 2008 [stato al 1° gennaio 2020]; cfr. anche sentenza del TAF C-2459/2018 del 21 novembre 2019, consid. 5.1 con rinvio). Peraltro, l'assicurazione obbligatoria è basata sul principio dell'universalità e l'affiliazione ha luogo d'ufficio (sentenza del Tribunale federale 9C_481/2009 del 24 novembre 2011 consid. 5.2), indipendentemente, dunque, dal versamento effettivo di contributi.

E. 5.3

Occorre inoltre rilevare che la fondazione B._____ è un'organizzazione privata di assistenza sostenuta in modo sostanziale dalla Confederazione conformemente all'articolo 11 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto

umanitario internazionale, i cui dipendenti con cittadinanza svizzera che lavorano all'estero - in virtù dell'art. 1a cpv. 1 lett. c cifra 3 LAVS - sono assicurati obbligatoriamente all'AVS (cfr. le Direttive sull'obbligo assicurativo nell'AVS/AI (DOA) [Valide dal 1° gennaio 2009; stato 1° gennaio 2019], N. 3096). Pertanto, nei periodi agosto 2010 - marzo 2013, maggio 2013 e ottobre 2013 - agosto 2016 (gli ultimi quattro mesi ha percepito indennità di maternità) l'interessata è stata assoggettata all'AVS obbligatoria svizzera. L'affiliazione all'AVS-svizzera durante questo periodo non è altresì, e rattamente, oggetto di alcuna contestazione.

E. 5.4

Per quanto attiene, invece, ai mesi di aprile, giugno, luglio, agosto e settembre 2013, invece, la ricorrente non contesta di non aver versato contributi. Essa fa tuttavia valere di aver sempre mantenuto il centro della propria esistenza in Svizzera, sia a livello professionale che personale, fino alla partenza per l'(...) nell'ottobre 2016 e di aver ad ogni modo riacquisito il domicilio in Svizzera, nella denegata ipotesi in cui lo avesse abbandonato con la partenza per il (...), al più tardi alla data del suo rientro in patria il 22 aprile 2013, motivo per cui nel periodo contestato sarebbe stata assoggettata all'assicurazione obbligatoria ex art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS (doc. TAF 1 e 5). Dal canto suo, l'autorità inferiore ha invece ritenuto che il domicilio della ricorrente sia stato all'estero durante l'intero periodo dal 15 gennaio 2011 (partenza per il (...)) fino al rientro dal (...) nel 2016. La residenza effettiva sarebbe stata all'estero, dove avrebbe esercitato pure la sua attività professionale e in cui si sarebbe trovato il centro dei suoi interessi personali e professionali. In particolare, la CSC ha precisato - nella risposta al ricorso e nella duplice - che nei mesi di aprile rispettivamente giugno-settembre 2013, la ricorrente avrebbe mantenuto il proprio domicilio all'estero, più precisamente in (...), giusta l'art. 24 cpv. 1 CC (cfr. doc. TAF 3 e 7).

E. 5.4.1

Conformemente all'art. 13 LPGA, il domicilio di una persona è determinato secondo le disposizioni degli articoli 23-26 del Codice civile (cpv. 1). Una persona ha per contro la propria dimora abituale nel luogo in cui vive per un periodo prolungato, anche se la durata del soggiorno è fin dall'inizio limitata (cpv. 2).

E. 5.4.2

In virtù del rinvio agli art. 23 segg. CC, il domicilio di una persona è pertanto determinato dal luogo in cui essa dimora con l'intenzione di stabilirsi durevolmente (art. 23 cpv. 1 CC). Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi (art. 23 cpv. 2 CC). La nozione di domicilio presuppone la realizzazione di due condizioni cumulative: la prima, oggettiva, di residenza effettiva, e la seconda, soggettiva, dell'intenzione di stabilirsi durevolmente. Quest'ultima condizione è tuttavia unicamente di rilievo nella misura in cui risulta riconoscibile. Determinante è il luogo in cui si trova il centro degli interessi. Quest'ultimo si trova abitualmente nel luogo di abitazione, vale a dire dove si dorme, si trascorre il tempo libero, dove si trovano gli effetti personali, dove solitamente esiste un allacciamento telefonico e un recapito postale. L'intenzione, riconoscibile all'esterno, deve essere orientata nel senso di una residenza durevole. Tuttavia, l'intenzione di lasciare più tardi un luogo, non esclude la possibilità di stabilirvi il domicilio. Valore indiziario per la risoluzione della questione rivestono l'annuncio e il deposito dei documenti, l'esercizio dei diritti politici, il pagamento delle imposte, eventuali autorizzazioni di polizia degli stranieri ecc. (DTF 127 V 237 consid. 1; 125 V 76 consid. 2a con rinvii).

E. 5.4.3

L'art. 24 CC - con nota marginale "cambiamento di domicilio o dimora" - prevede che il domicilio di una persona, stabilito che sia, continua a sussistere fino a che essa non ne abbia acquistato un altro (cpv. 1). Si considera come domicilio di una persona il luogo dove dimora, quando non possa essere provato un domicilio precedente o quando essa abbia abbandonato il suo domicilio all'estero senza averne stabilito un altro nella Svizzera (cpv. 2). Nell'ambito dell'art. 24 cpv. 2 CC, l'abbandono di un domicilio all'estero si determina giusta l'art. 20 della legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP; RS 291). Tale disposizione prevede che la persona fisica ha il domicilio nello Stato dove dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente e che in mancanza di domicilio, fa stato la dimora abituale (intesa come lo Stato dove vive per una certa durata, anche se tale durata è limitata a priori). Il Tribunale federale ha inoltre precisato che il domicilio all'estero risulta abbandonato a partire dal momento in cui una persona ha definitivamente spostato altrove il proprio centro degli interessi, indipendentemente dall'eventuale mantenimento del domicilio in virtù del diritto estero. In ambito internazionale, il cambiamento di domicilio risulta molto più semplice rispetto alle regole applicabili a livello interno. In particolare, il cambiamento deve essere ammesso anche quando viene mantenuta una residenza all'estero, ma le relazioni con la stessa si sono fortemente affievolite (sentenza del Tribunale federale 9C_295/2019 del 18 giugno 2019, consid. 2 e referenze).

E. 5.4.4

A tal proposito, va innanzitutto rilevato che la questione del domicilio della ricorrente durante i periodi in cui era alle dipendenze della fondazione B. _____, anche quando era attiva per quest'ultima all'estero, può restare indecisa, essendo la stessa ad ogni modo assoggettata all'assicurazione obbligatoria giusta l'art. 1a let. c LAI (cfr. consid. 5.3 del presente giudizio) per l'attività lavorativa svolta a favore di B. _____. Nel caso concreto, si tratta dei periodi agosto 2010 - marzo 2013, nel mese di maggio 2013 e nel periodo ottobre - dicembre 2013, per tutto il 2014 e 2015 e nel periodo gennaio - agosto 2016.

E. 5.4.5

Per quel che concerne invece il mese di aprile 2013 ed il periodo giugno - settembre 2013, dagli atti emerge che, non appena terminato l'impiego in (...) a fine marzo 2013, poi ulteriormente prolungato per la durata di dieci giorni (doc. TAF 1, allegato D), essa ha annunciato all'ambasciata Svizzera la propria partenza dal (...) il 22 aprile 2013 (doc. TAF 5, allegato W). Ha poi allegato di essere rientrata in Svizzera - dove ha soggiornato fino a fine settembre 2013, quando è partita per il (...) - ed avere vissuto durante detti mesi a Locarno presso i propri genitori. Questo Tribunale ritiene quest'ultime allegazioni della ricorrente siccome verosimili nel senso della probabilità preponderante, senza che le considerazioni dell'autorità inferiore circa un domicilio all'estero della ricorrente stessa, segnatamente in (...), trovino un serio fondamento nelle carte processuali. Dalle carte processuali risulta, peraltro, che l'insorgente non ha più fatto ritorno in (...), trasferendo al contrario i propri averi presso la menzionata residenza dei genitori ed indicando tale recapito per la corrispondenza cartacea (doc. TAF 1 e 5, allegati R e V). Pertanto, al più tardi il 22 aprile 2013, la ricorrente ha abbandonato un'eventuale domicilio in (...). Non vi è altresì motivo d'ordinare ulteriori atti istruttori in tale ambito, dal momento che non vi sono da attendersi dagli stessi nuovi riscontri decisivi (quanto all'esistenza di un domicilio all'estero della ricorrente nei mesi di aprile, giugno, luglio, agosto e settembre 2013 [valutazione anticipata delle prove; DTF 136 I 229 consid. 5.3 con rinvii])

E. 5.4.6

La tesi dell'autorità inferiore secondo cui la ricorrente avrebbe mantenuto il proprio domicilio all'estero, segnatamente in (...), fino alla partenza per il (...) non è condivisibile. Giusta l'art. 24 cpv. 2 CC, si considera come domicilio di una persona il luogo dove dimora, quando non possa essere provato un domicilio precedente o quando essa abbia abbandonato il suo domicilio all'estero senza averne stabilito un altro nella Svizzera. Nell'ottica dell'art. 24 cpv. 2 CC, la domanda del momento in cui è stato abbandonato un domicilio all'estero si determina secondo l'art. 20 cpv. 1 LDIP (RS 291; cfr. la sentenza del TF 9C_295/2019 del 18 giugno 2019 consid. 2.2 con rinvii). In particolare, il Tribunale federale ha precisato che in ambito internazionale l'abbandono di un domicilio è molto più semplice che a livello interno ad un Paese e che il nuovo domicilio si trova nel luogo di dimora anche se la durata è a priori limitata (art. 20 cpv. 1 LDIP). Il domicilio si trova pertanto in concreto, al più tardi con l'annuncio della partenza dal (...) alla competente ambasciata svizzera il 22 aprile 2013, in Svizzera, dove essa è ritornata con contestuale spedizione dei propri averi a (...) prima di partire per il (...).

E. 5.4.7

Alla luce di quanto precede, il domicilio in Svizzera nei mesi contestati è dato dall'applicazione della regola dell'art. 20 cpv. 2 LDIP, rispettivamente dell'art. 24 cpv. 2 CC. Per conseguenza, durante i mesi di aprile, giugno, luglio, agosto e settembre 2013, la ricorrente va considerata come domiciliata in Svizzera e dunque affiliata ex officio all'assicurazione obbligatoria in virtù dell'art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS (non risultando dalle carte processuali un'attività lucrativa per tali mesi). Può per contro restare indecisa la questione di sapere se la ricorrente abbia avuto domicilio in Svizzera anche in virtù dell'art. 23 cpv. 1 CC.

E. 5.4.8

Ne discende, che la ricorrente è stata assicurata ininterrottamente all'AVS obbligatoria dal mese di agosto 2010 almeno fino al mese di agosto 2016, ossia per una durata superiore ai cinque anni. Pertanto sono adempiuti tutti i requisiti per un'adesione all'assicurazione facoltativa giusta l'art. 2 cpv. 1 LAVS.

E. 5.5

Peraltro, come precisato più sopra (consid. 5.2 del presente giudizio), la legge esige cinque anni di affiliazione all'assicurazione obbligatoria, non il versamento di contributi per la durata di cinque anni. L'affiliazione intervenendo ex lege, il fatto che la ricorrente non abbia versato contributi all'AVS-svizzera per i mesi di aprile, giugno, luglio, agosto e settembre 2013 è irrilevante ai fini del presente giudizio che concerne il diritto o meno dell'adesione all'assicurazione facoltativa. Non compete quindi a questo Tribunale di determinare se la ricorrente debba (e possa) ancora versare dei contributi, e per quale ammontare, per i menzionati mesi del 2013 (segnatamente art. 3 e 10 LAVS rispettivamente art. 28 OAVS). Incomberà dunque alla CSC determinare se in applicazione della legislazione svizzera la ricorrente ha ancora l'obbligo di versare dei contributi per i mesi in questione rispettivamente se sussistono i presupposti per un versamento retroattivo. Su questo punto, gli atti sono pertanto trasmessi alla CSC per competenza.

E. 6

Ne discende che il ricorso è accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che la ricorrente è ammessa all'AVS facoltativa svizzera a decorrere dal 1° settembre 2016.

E. 7.1

Essendo la procedura gratuita non sono prelevate spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS).

E. 7.2

Ritenuto che l'insorgente è rappresentata in questa sede da manda-tario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 segg. TS-TAF [RS 173.320.2]). L'ammontare di quest'ultime, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in CHF 2'800.- tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dal rappresentante della ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico della CSC. (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.